



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. DATA

OGGETTO: disciplina per l'uso e la fruizione dei Parchi di Nervi

IL SINDACO

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Ambientali Luca Dallorto

Premesso

- che i Parchi di Nervi costituiscono un patrimonio ambientale, botanico, storico e culturale da salvaguardare e da valorizzare;

Ritenuto

- che le aumentate richieste di utilizzo richiedano al fine della loro conservazione e valorizzazione dei Parchi di Nervi una disciplina puntuale in virtù della particolare importanza storica e culturale che essi rivestono per l'intera città, raggiunta anche a seguito degli importanti interventi eseguiti in occasione dell'evento "Genova 2004 Capitale Europea della Cultura" collegati al restauro della Galleria di Arte Moderna;

Atteso che la Civica Amministrazione ha commissionato all'Università di Genova uno studio storico e ambientale sui Parchi di Nervi dal quale sono emersi in maniera evidente l'elevato valore storico e culturale oltreché ambientale e botanico che i Parchi di Nervi hanno rappresentato e che ancora rappresentano a livello non solo cittadino e italiano ma europeo e mondiale

Ritenuto pertanto opportuno permettere un utilizzo di tale risorsa anche a fini ricreazionali e di svago della cittadinanza purché coerente e compatibile con la conservazione del bene;

Sentito il Segretario Generale

Visti:

-il D.lgs 18.8.2000 n. 267

- lo Statuto del Comune di Genova

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate le seguenti modalità di utilizzo dei parchi di Nervi:

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 La presente ordinanza si applica ai Parchi Gropallo, Saluzzo Serra e Grimaldi (di seguito ricompresi nella dicitura Parchi di Nervi), aree di notevole valore storico, culturale e ambientale che necessitano di una disciplina particolare per la salvaguardia e la conservazione nell'interesse delle future generazioni.

2) MODALITA' DI UTILIZZO

- 2.1 La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui al punto 1) sono disciplinati dalle norme di legge e dalle disposizioni di cui alla presente ordinanza, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che i Parchi di Nervi assolvono nell'ambito cittadino, preservandone la sostanza e il loro messaggio culturale, garantendone a tutti gli utenti il godimento senza turbative e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
- 2.2 Ogni cittadino è tenuto sia a rispettare i Parchi e i manufatti su di essi insistenti sia a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti o svolgere attività che possono arrecare disturbo.
- 2.3 I Parchi sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi
- 2.4 Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui ha la custodia.
- 2.5 I Musei presenti nei Parchi sono accessibili negli orari di funzionamento stabiliti dalle strutture di riferimento secondo le esigenze funzionali individuate dai responsabili degli stessi.
- 2.6 Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente ordinanza.

3) ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONE D'USO.

- 3.1 Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
- 3.2 Le strutture e gli arredi negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione
- 3.3 Le limitazioni d'uso contenute nelle successive disposizioni hanno lo scopo di tutelare il

pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di proteggere la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

- 3.4 Nei Parchi di Nervi è consentito l'accesso a rotazione alle aree prative segnalate al pubblico per mezzo di appositi cartelli.
- 3.5 In tali aree sarà possibile passeggiare o sdraiarsi ma non sono comunque consentiti giochi di gruppo e di movimento che possano danneggiare il manto erboso.
- 3.6 L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale e parziale dei Parchi per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso ad aree specifiche, indicate da appositi cartelli.

4) NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Sono vietati in particolare i comportamenti di seguito elencati.

- 4.1 Eliminare e tagliare alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati praticando scavi o riporti di terra anche in quantità ridotte.
- 4.2 Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno.
- 4.3 L'abbandono di animali e la messa a dimora di piante senza autorizzazione.
- 4.4 Dare da mangiare ai piccioni o a pesci e tartarughe presenti nelle vasche.
- 4.5 Manomettere o alterare la funzionalità degli impianti (irrigui, di illuminazione, di rilevamento, ecc.).
- 4.6 Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
- 4.7 Il gioco del pallone e giochi di squadra sportivi al di fuori delle aree eventualmente indicate;
- 4.8 Accendere fuochi di qualsiasi genere.
- 4.9 Danneggiare, rimuovere, spostare e imbrattare bacheche, panchine, cartelli segnaletici, deturpare manufatti e costruzioni.
- 4.10 Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
- 4.11 Lo svolgimento di attività rumorose che per la loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. E' vietato in particolare l'uso l'uso di strumenti musicali amplificati e di impianti radio e di riproduzione musicale a un volume tale da essere di disturbo agli altri frequentatori. Deroche possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.
- 4.12 Svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni degli Uffici competenti.

- 4.13 L'accesso alle aree prative in riposo o in manutenzione segnalati al pubblico con appositi cartelli di divieto.
- 4.14 L'uso di biciclette e tricicli ad esclusione dei bambini di età inferiore ai dodici anni esclusivamente nei percorsi ciclabili appositamente segnalati ovvero sui viali e sulle aree pavimentate ove non viga espresso divieto.
- 4.15 L'uso di "acceleratori di velocità" (pattini e skateboard).
- 4.16 L'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli motorizzati e non.
- 4.17 L'accesso dei cani e di altri animali domestici in tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini.
- 4.18 Far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle vasche presenti nei Parchi.

5) ATTIVITA' PARTICOLARI

- 5.1 Nei Parchi possono essere previsti e specificatamente indicati spazi destinati ai picnic.
- 5.2 L'utilizzo di tali aree deve sempre garantire il rispetto della tutela del patrimonio naturale e degli altri frequentatori dell'area verde.
- 5.3 Lo svolgimento di manifestazioni, eventi culturali, spettacoli, gare sportive, location per riprese fotografiche o filmate di vario genere può essere consentito, purché non snaturi o degradi i Parchi, con specifica autorizzazione dei competenti uffici comunali subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area ed eventualmente alla presentazione di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primaria Società di assicurazione da presentare prima dell'inizio della manifestazione per un importo di volta in volta stabilito dai competenti uffici comunali in relazione alla natura e alle dimensioni della manifestazione. Tale cauzione potrà essere svincolata dopo che i tecnici dell'Ufficio del Verde Pubblico avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.
- 5.4 Le attività proposte dai Musei, da considerare valore aggiunto del contesto ambientale in cui si trovano, non sono soggette ad autorizzazioni specifiche purché si svolgano nelle aree adiacenti ai Musei e nel rispetto del verde pubblico del luogo che le ospita.

6) CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

- 6.1 La circolazione e la sosta sono consentite unicamente ai seguenti mezzi:
 - a) di soccorso;
 - b) dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato e del servizio volontario delle Guardie Ecologiche in attività di servizio;
 - c) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti comprese le attività di funzionamento dei musei quali, a titolo esemplificativo, il trasporto delle opere d'arte e

gli allestimenti, nelle ore previste e per il tempo strettamente necessario;

- d) autovetture, motocicli e motociclette che vengano esposte temporaneamente per il tempo strettamente necessario alla ripresa fotografica, televisiva o su altro supporto, a fini pubblicitari, su proposta di Film Commission e su parere favorevole dell'Assessorato alle Politiche Ambientali e secondo le modalità stabilite dell'Ufficio del Verde Pubblico.

- 6.2 Il parcheggio dei mezzi di servizio, quando non necessari per l'esecuzione di lavori in loco, deve essere effettuato nelle aree tecniche appositamente designate.
- 6.3 Le persone con disabilità o con ridotta capacità motoria possono accedere e circolare liberamente nei Parchi utilizzando tutti gli ausili utili a consentirne o migliorarne la mobilità.
- 6.4 L'eventuale rifornimento ai ristoranti o punti di ristoro o la fornitura di materiale d'uso corrente per i Musei dovrà essere effettuato con mezzi elettrici o carrelli a mano salvo quanto previsto dalle singole convenzioni in essere.
- 6.5 In casi particolari, per motivate esigenze valutate dai competenti uffici comunali, possono essere rilasciati speciali permessi di transito da trasmettere in copia alla Polizia Municipale.
- 6.6 I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.
- 6.7 Biciclette e tricicli possono essere usati da bambini di età inferiore ai dodici anni esclusivamente nei percorsi ciclabili appositamente segnalati ovvero sui viali e sulle aree pavimentate ove non viga espresso divieto. Non è consentito l'uso di "acceleratori di velocità" (pattini e skateboard).

7) CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- 7.1 L'accesso e la circolazione degli animali domestici sono regolamentati dalle seguenti norme salvo che disposizioni legislative o regolamenti dispongano diversamente.
- 7.2 I cani possono circolare nelle aree consentite purché siano tenuti al guinzaglio e con museruola se di indole mordace.
- 7.3 In particolare i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo all'immediata rimozione e pulizia.
- 7.4 Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.
- 7.5 In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietato l'accesso dei cani e di altri animali domestici.
- 7.6 E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle vasche presenti nei Parchi.
- 7.7 La circolazione dei cani è vietata in tutta la Villa Grimaldi.

8) CONVENZIONI

- 8.1 L'Amministrazione comunale incoraggia la collaborazione dei cittadini per l'attuazione e la manutenzione delle aree verdi al fine di migliorare il rapporto degli stessi con il proprio territorio e di diffondere una vera cultura del verde.
- 8.2 Il lavoro volontario, prestato da soggetti singoli o riuniti in associazioni, gruppi o comitati deve essere organizzato e controllato dall'Assessorato alle Politiche Ambientali tramite l'Ufficio del Verde, in conformità ai vigenti provvedimenti che disciplinano la salvaguardia ed il miglioramento della qualità del verde pubblico in città attraverso forme di cittadinanza attiva nonché alle singole Convenzioni di scopo.

9) DANNEGGIAMENTI ALLA COMPONENTE VERDE DI CIVICA PROPRIETA'

- 9.1 Chiunque danneggi in qualsiasi modo le piante, gli arredi, gli impianti, i manufatti presenti all'interno dei Parchi di Nervi è soggetto, oltre alla sanzione di cui all'articolo 11, a rifondere il danno all'Amministrazione Comunale mediante ripristino ovvero mediante il versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro e le maggiori cure, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori. La quantificazione dell'importo è effettuata dagli uffici comunali competenti, eventualmente attraverso il gestore del verde.

10) VIGILANZA

- 10.1 L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale, degli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, degli agenti con funzioni di Polizia Amministrativa, del servizio volontario delle Guardie Ecologiche, dei responsabili dei Civici Settori competenti e di tutti i dipendenti ai quali il Sindaco attribuisca tali funzioni.

11) SANZIONI

- 11.1 Le trasgressioni alla presente ordinanza, qualora non integrino estremi di reato, comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative da Euro 25 a Euro 500, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale a ottenere il risarcimento del danno.
- 11.2 Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nella presente ordinanza e quanto proveniente dal rilascio di permessi per l'occupazione di suolo pubblico all'interno dei Parchi di Nervi saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio, vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione, ripristino e di realizzazione di nuove aree a verde pubblico.

DISPONE ALTRESI'

che sia data la più ampia diffusione ai contenuti della presente ordinanza nelle forme ritenute più opportune

MANDA

- Alla Polizia Municipale, ai Corpi con funzioni di Polizia Giudiziaria, ai Corpi con funzioni di Polizia Amministrativa, al servizio volontario delle Guardie Ecologiche, ai Civici Settori competenti per l'esecuzione e per la vigilanza in ordine alla presente ordinanza;
- Alla A.S.L. n° 3 "Genovese" - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, per tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in materia;
- Alla Direzione Territorio, Sviluppo Economico e Ambiente, alla Direzione Cultura e Promozione della Città, al Consiglio di Circoscrizione IX Levante, alla Divisione Territoriale IX "Levante", alla Direzione Servizi Tecnico Patrimoniali, alla Direzione Risorse Finanziarie, all'A.S.Ter. S.p.A. per quanto di rispettiva competenza in relazione al presente ordinanza.
- Alla Direzione Territorio Mobilità Sviluppo Economico ed Ambiente - Ufficio del Verde Pubblico - per tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento.

Il Segretario Generale
(Dott. Alfredo Gracili)

Il Sindaco
(Prof. Giuseppe Pericu)